

**NUOVO STATUTO DELL'UNIONE DELLE TERRE DI ACAYA E DI ROCA
(MELENDUGNO – VERNOLE – CASTRI DI LECCE – CAPRARICA DI LECCE)
Deliberazione Consiglio Unione n. 8 del 22-12-2015**

Articolo 1 - Istituzione dell'UNIONE

1. I Comuni di Melendugno, Vernole, Castri di Lecce e Caprarica di Lecce costituiscono tra loro, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle leggi regionali concernenti la disciplina delle forme associative in materia di enti locali, l'UNIONE denominata "Terre di Acaya e di Roca" quale ente locale allo scopo di esercitare in forma congiunta una pluralità di funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti.
2. L'UNIONE è disciplinata dalle disposizioni del presente Statuto, approvato dai Comuni partecipanti, con gli atti dei rispettivi Consigli comunali di seguito elencati: Comune di Melendugno C.C. n. 39 del 27.11.2015, Comune di Vernole C.C. n. 24 del 13.11.2015, Comune di Castri di Lecce C.C. n. 20 del 13.11.2015, Comune di Caprarica di Lecce C.C. n. 17 del 13.11.2015.
3. Il presente Statuto individua gli organi e le modalità del loro funzionamento e ne disciplina i rapporti.
4. I comuni aderenti all'Unione non possono contemporaneamente aderire ad altra unione né possono esercitare i servizi e le funzioni trasferite all'Unione tramite altra forma di cooperazione.

Articolo 2 - Finalità dell'Unione

1. L'Unione rappresenta in via mediata, l'insieme delle comunità che risiedono sul suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi e a promuoverne lo sviluppo, attraverso una politica di più ampio respiro tesa alla piena valorizzazione delle potenzialità economiche, culturali, turistiche, ambientali del territorio.
2. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il graduale trasferimento di funzioni e servizi comunali, al fine di migliorare l'efficienza dei servizi e di conseguire una maggiore economicità a vantaggio della collettività.
3. L'Unione contribuisce alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Area Vasta/Provincia di Lecce e della Regione Puglia, e provvede alla loro specificazione e attuazione.
4. L'Unione costituisce l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata conferiti con leggi dello stato o della regione.

Articolo 3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione, organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico, e gestione, assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi e funzioni alla stessa affidati, nonché le relative procedure impositive di accertamento e riscossione e l'adozione di apposite norme regolamentari in materia.
4. Nel perseguimento degli obiettivi e per le finalità affidate, l'unione agisce, per quanto non espressamente previsto e normato, applicando i principi dell'ordinamento dei comuni, purché compatibili, nonché nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Articolo 4 - Ambito territoriale, Sede e stemma

1. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
2. La sede del Consiglio dell'Unione è individuata a Melendugno presso la sede comunale messa a

disposizione dal Comune di Melendugno, secondo le modalità che verranno regolamentate con apposito atto successivo.

3. La Giunta si riunirà in locali messi a disposizione dal Comune il cui sindaco è Presidente dell'Unione pro-tempore.

4. Gli uffici dell'Unione possono essere situati anche in sedi diverse e sempre nell'ambito del territorio dell'Unione.

5. L'Unione ha un proprio stemma, costituito da una immagine raffigurante un torre costiera affianco ad un albero di ulivo, il tutto sopra un'onda azzurra con un timido stilizzato sole arancio sullo sfondo ed all'interno di uno scudo con sopra corona turrata.

6. Nelle comunicazioni e nei simboli ufficiali la denominazione può essere affiancata dai nomi dei singoli Comuni aderenti.

7. L'uso dello stemma è riservato esclusivamente all'Unione dei Comuni "Terre di Acaya e di Roca", fatta salva la facoltà di utilizzazione dello stemma da parte di terzi, con autorizzazione dell'Unione.

Articolo 5 - Durata dell'Unione e scioglimento

1. L'Unione è costituita con durata illimitata.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste dall'art.6, c.4 del D.Lgs. 267/2000.

3 In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato nel primo semestre dell'anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; negli altri casi ha effetto dal 1° di gennaio del secondo anno successivo.

Articolo 6 - Recesso di un Comune

1. Ogni comune partecipante all'Unione può procedere al recesso unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste dall'art. 6, c.4 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il recesso deliberato entro il primo semestre dell'anno ha effetto a decorrere dal 1° di gennaio dell'anno successivo; negli altri casi ha effetto dal 1° di gennaio del secondo anno successivo.

3. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti demandata all'Unione medesima è devoluta, con apposita determinazione del/i Comune/i interessato/i e fatti salvi i diritti dei terzi: a) all'Unione che gestisce i rapporti per conto del/i Comune/i receduto/i, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del citato D.Lgs. 267/2000; b) al/i singolo/i Comune/i, che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o di specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o servizi, come individuati dagli appositi regolamenti dell'Unione.

4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di Scioglimento della gestione associata.

5. Ove, in dipendenza dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, dovessero insorgere controversie, le stesse saranno risolte e decise da un'apposita commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Articolo 7 - Adesione di ulteriori Comuni

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, su proposta del Consiglio dell'Unione.

2. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

Articolo 8 - Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati.

2. I Comuni possono conferire all'Unione, secondo le vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni.

3. Fatti salvi i conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali, già intervenuti, nuovi conferimenti, possono essere deliberati dai Consigli Comunali interessati con le modalità indicate nei

<p>successivi commi.</p> <p>4. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 3 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l'approvazione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le funzioni conferite.</p> <p>5. Il conferimento della funzione dai Comuni all'Unione non deve comportare il mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;</p> <p>6. Con le deliberazioni di cui al comma 4 si approvano le relative convenzioni, a maggioranza assoluta dei componenti dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:</p> <p>a) il contenuto della funzione o del servizio conferito anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;</p> <p>b) i rapporti finanziari tra gli enti;</p> <p>c) il trasferimento di personale;</p> <p>d) il trasferimento di risorse strumentali;</p> <p>e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;</p> <p>f) la durata;</p> <p>g) le modalità di recesso.</p> <p>7. Le spese di gestione dell'Unione verranno ripartite tra i comuni aderenti tenendo conto, di norma, dei parametri di popolazione, di adesione dei comuni alle convenzioni e del valore economico del servizio e/o funzione conferita.</p> <p>8. Il conferimento all'Unione di nuove funzioni e servizi è teso alla partecipazione di tutti i Comuni aderenti all'Unione medesima, la quale, fatte salve le specificità dei territori e di determinati servizi, si impegnerà a definire l'organizzazione delle nuove funzioni o servizi in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i Comuni.</p> <p>9. Le singole convenzioni disciplinano i rapporti di competenza tra gli organi dell'Unione e gli organi dei Comuni nelle materie conferite.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 - Modalità di trasferimento delle competenze</p> <p>1. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti, con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse dei Comuni detti rapporti.</p> <p>2. Il conflitto in merito alle competenze tra l'Unione ed uno dei Comuni circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi è risolto con le modalità di cui al precedente comma 5 dell'art.6.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 - Organi politici e di governo</p> <p>1. Sono organi politici e di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente dell'Unione, la Giunta.</p> <p>2. Il Consiglio e la Giunta durano in carica cinque anni, salvo gli avvicendamenti dovuti a rinnovi dei Consigli comunali e relativa elezione dei sindaci dei singoli comuni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 - Organi statutari</p> <p>E' organo statutario il Presidente del Consiglio dell'Unione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 - Organi gestionali</p> <p>Assumono la qualità di organi gestionali i dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di responsabilità di strutture amministrative e gestionali.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 - Composizione ed organizzazione interna DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE</p> <p>1. Il consiglio dell'Unione è composto da un numero di 14 consiglieri, più i quattro sindaci membri di diritto, così ripartiti: comune di Melendugno: 5 consiglieri di cui 2 eletti dalle minoranze del Consiglio Comunale; comune di Vernole: 5 consiglieri di cui 2 eletti dalle minoranze del Consiglio Comunale; comune di Castri di Lecce : 2 consiglieri di cui uno eletto dalle minoranze del Consiglio Comunale; comune</p>

di Caprarica di Lecce: 2 consiglieri di cui uno eletto dalle minoranze del Consiglio Comunale.

2. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i consiglieri per singolo Comune con il sistema del voto limitato, al fine di garantire comunque la rappresentanza delle minoranze.

3. La designazione dei consiglieri in seno all'unione da parte dei Comuni aderenti deve avvenire nella prima seduta di insediamento dei singoli Consigli Comunali.

4. Nel caso di tornate elettorali in cui è interessato un Comune, il Consiglio dell'Unione, nelle more della surroga dei rappresentanti del Comune interessato alle elezioni, rimane in carica in regime di prorogatio, provvedendo alla ordinaria amministrazione.

5. I casi di scioglimento del Consiglio sono quelli previsti dalla normativa contenuta nel TUEELL.

6. Nel caso in cui un Consiglio dei Comuni aderenti ritardi, rispetto ai termini previsti dal comma 3, per qualsiasi motivo l'elezione dei propri membri per il Consiglio dell'Unione, il Consiglio dell'Unione stesso potrà comunque svolgere la propria attività di ordinaria amministrazione, fermo restando il numero dei componenti assegnati, a norma del precedente comma 1, al fine della determinazione delle maggioranze qualificate e delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

7. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 14 - Competenze

1. Il consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo politico con competenza, per quanto applicabile, su tutti gli atti fondamentali prevista dalla legge per i Consigli Comunali. Il Consiglio dell'Unione, in particolare: a) determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza dei consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto; b) approva il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione; c) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Unione, per lo svolgimento delle funzioni e sui rapporti, anche finanziari, tra l'Unione e i Comuni che la costituiscono; d) fissa i criteri generali per il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta; e) elegge i rappresentanti del Consiglio dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate; f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni.

2. I rappresentanti in carica negli organismi e istituzioni di cui alle precedenti lettere e) ed f) sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.

3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento, rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indirizzi generali e programmatici.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

5. Il Consiglio dell'Unione, in sede di prima convocazione, è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti (dieci consiglieri inclusi i sindaci) e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

6. In sede di seconda convocazione, il Consiglio dell'Unione è validamente riunito con la presenza di almeno otto componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

7. Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere.

Articolo 15 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano tutte le comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del consiglio dell'Unione.

Articolo 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi, decade. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni costituenti l'Unione, contesta la circostanza al Consigliere il quale ha 15 giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i 15 giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata presso la segreteria dell'Unione e notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione dalle funzioni da Consigliere comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede entro e non oltre 30 giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.
5. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale e di conseguente gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dal Commissario o, se possibile da soggetti da lui nominati.

Articolo 17 - Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Sindaco più anziano di età, tra quelli dei Comuni costituenti l'Unione, d'intesa con gli altri Sindaci. Per prima seduta si intende la prima seduta insediativa del Consiglio dell'Unione convocata dopo una tornata elettorale che ha interessato almeno uno dei Comuni aderenti.
2. Nella prima seduta il Consiglio dell'Unione elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio ed il Presidente dell'Unione.
3. La presidenza del Consiglio nella prima seduta, sino all'elezione del Presidente del Consiglio che si insedia immediatamente, è assunta dal Sindaco che lo ha convocato.

Articolo 18 - Presidenza del Consiglio e Regolamento

1. Il Presidente del consiglio convoca e presiede i lavori del Consiglio.
2. Il Regolamento del Consiglio dell'Unione disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori del Consiglio dell'Unione e indica le competenze proprie del Presidente del Consiglio, le modalità di sua elezione e lo svolgimento delle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Regolamento di cui al precedente comma prevede anche le modalità di accesso agli atti dell'Unione sia da parte dei Consiglieri dell'Unione che da parte di tutti i Consiglieri dei comuni aderenti all'Unione.
4. E' data la possibilità al Consiglio dell'Unione di eleggere anche un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente.
5. Il ruolo di Presidente del Consiglio nonché quello di Vicepresidente non possono essere ricoperti da Sindaci.

Articolo 19 - Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei suoi membri tra i sindaci dei comuni aderenti. Nel caso che dopo tre scrutini nessuno abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i più votati. In caso di ulteriore parità di voti, si procede tramite sorteggio. Il Presidente rimane in carica per diciotto mesi. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco nel comune di provenienza, determina la contestuale decadenza da Presidente dell'Unione. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le relative funzioni di presidente sono svolte dal Vice presidente dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione è il rappresentante legale dell'Ente e svolge le funzioni attribuite dalla legge al

Sindaco in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e dei consiglieri dell'Unione.

3. Nella seduta successiva alla sua elezione, il Presidente comunica al Consiglio le deleghe assegnate agli assessori della Giunta e presenta al Consiglio medesimo, per l'approvazione, la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente, concordata con la Giunta.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente dell'Unione, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Articolo 20 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai sindaci dei comuni membri dell'Unione. E' presieduta dal Presidente dell'Unione. I sindaci sono di diritto assessori della Giunta e non possono delegare le proprie funzioni ad altri.

2. Uno degli assessori è nominato Vice Presidente.

3. La nomina di Assessori non comporta la perdita della carica di membro del Consiglio dell'Unione.

4. Il Vice Presidente dell'Unione è nominato dal Presidente.

5. Il Presidente dà comunicazione delle deleghe assegnate agli assessori al Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile da tenersi entro 20 giorni dalla data di elezione dello stesso Presidente.

6. Nel caso di scioglimento del Consiglio di un Comune aderente, le funzioni degli assessori di quel Comune in seno alla giunta dell'Unione, vengono rivestite dal Commissario nominato a reggere il Comune medesimo.

7. La sospensione dalla carica di Sindaco, ai sensi dell'art 53 - comma 1 del d.Lgs. 267/2000, nel Comune di provenienza determina la sostituzione nell'ufficio di Assessore nella giunta dell'Unione con il vice sindaco del comune stesso.

Articolo 21 - Il Vicepresidente dell'Unione

Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli Assessori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Articolo 22 - La Giunta

1. La giunta svolge, in collaborazione con il Presidente, l'attività di governo dell'Unione.

2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti di governo che non siano dalla legge riservati al Consiglio o che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge e dal presente statuto, del Presidente.

Articolo 23 - Dimissioni e decadenza dell'Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

2. La cessazione dalla carica per qualsiasi causa di Sindaco nel comune di appartenenza determina la cessazione dall'ufficio di Assessore nella giunta dell'Unione.

Articolo 24 - Dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente dell'Unione

1. Le dimissioni della sola carica di Presidente dell'Unione, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, la Giunta dell'Unione rimane in carica per tutte le attività, coordinata dal Vice presidente.

Articolo 25 - Norma di rinvio per gli amministratori

Agli organi dell'Unione e ai loro componenti si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

Articolo 26 - Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. L'Unione può disporre di personale ed uffici propri e può avvalersi degli uffici e personale dei comuni partecipanti, sia in fase di prima attuazione che in fase permanente nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 28.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio dell'Unione, definisce regole e caratteristiche del sistema di decisione e di controllo dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.
4. Il Regolamento disciplina inoltre la interdipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e dei servizi nei Comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

Articolo 27 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Articolo 28 - MPrincipi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo, pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante ricorso agli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.
5. Per la predisposizione di studi, progetti, programmi e pareri relativi ai servizi ed alle funzioni svolte in forma associata, il presidente può convocare apposite commissioni costituite da dipendenti dell'Unione e da dipendenti dei comuni associati, se del caso integrate con tecnici esterni appositamente incaricati.
6. L'Unione può stipulare apposite convenzioni per estendere a Comuni non aderenti o ad altri soggetti, la propria attività e gestire per loro conto il servizio. L'Unione può stipulare altresì convenzioni con uno o più Comuni aderenti, per la gestione di specifici e particolari servizi interessanti la non totalità dei Comuni aderenti. Le valutazioni economiche della convenzione sono effettuate dalla Giunta.
7. L'Unione per la gestione di parziali o specifici aspetti del servizio, che costituisce il proprio fine, può avvalersi del sistema della concessione a terzi, ovvero, partecipare da solo, o con altri Enti Locali a società per azioni.
8. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri Enti Pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla Legge, un accordo di programma, allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, determinandone i tempi, i modi ed il finanziamento relativi all'opera, all'intervento o al progetto oggetto di accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente dell'Unione.

Articolo 29 - Principi della partecipazione

- 1.L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio.
2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della «carta dei servizi » quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Articolo 30 - Segretario dell'Unione

- 1.L'Unione si avvale di norma di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali in servizio presso i Comuni aderenti.
2. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei comuni.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; partecipa all'organizzazione del sistema dei controlli interni previsto dagli artt. 147 e ss. Testo Unico e promuove la cultura della legalità, nell'ottica di una amministrazione trasparente e vicina al cittadino. Esercita inoltre ogni altra funzione consentita dalla Legge, attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
4. Il Presidente può nominare il Vice Segretario scegliendolo tra i funzionari dell'Unione e dei comuni aderenti in possesso dei requisiti professionali necessari. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Articolo 31 - Principi in materia di servizi pubblici locali

- 1.L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale, di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
3. In caso di fusione, recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni previste dal presente statuto.

Articolo 32 - Finanze dell'Unione

- 1.L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2.Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
3. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
4. Le risorse proprie attengono alle tasse tariffe e contributi comunali per servizi e funzioni affidati.
5. In sede di prima applicazione appositi deliberati dell'Unione individueranno modalità adeguate per i trasferimenti finanziari dei Comuni a copertura di servizi e funzioni trasferiti.

Articolo 33 - Bilancio e programmazione finanziaria

L'Unione delibera, entro i termini fissati dalla legge per i comuni, con i quali si coordina se necessario Al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione. A tal fine i comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

Articolo 34 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione.

Articolo 35 - Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato in base alla normativa vigente in materia di enti locali.

Articolo 36 - Controlli

Il controllo sugli atti e sugli organi è disciplinato dalle leggi.

Articolo 37 - Controlli interni

L'Unione si avvale di un sistema di controlli interni, disciplinato da apposito Regolamento. Il controllo interno è diretto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, a valutare le prestazioni del personale a cui è conferita la funzione dirigenziale, valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Articolo 38 -Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e le attività svolte, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. L'Unione procede alle pubblicazioni previste per legge e assicura in tali fattispecie l'accesso a tutti i cittadini.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Unione favorisce i nuovi strumenti di comunicazione telematica.
4. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali.
5. L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito regolamento

Art. 39 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurato a tutti i soggetti interessati il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge 241/90.
2. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Articolo 40 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di servizi comunali all'Unione determina l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Articolo 41 - Proposte di modifica dello Statuto

1. L'Unione ha potestà statutaria.
2. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza prevista dal TUEELL.
3. La modifica dei soggetti aderenti all'Unione con i conseguenziali atti e provvedimenti di modifica statutari, sono di competenza dei consigli dei comuni partecipanti.

Articolo 42 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione, nonché pubblicato permanentemente nel sito internet dell'Unione.
3. Il presente Statuto è pubblicato:
 - a) nel Bollettino Ufficiale della Regione,
 - b) affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi;
 - c) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

Articolo 43 - Norma transitoria

1. A seguito dell'entrata del Comune di Caprarica di Lecce nell'Unione dei Comuni:

- a) entro dieci giorni dall'esecutività del presente Statuto, il Comune di Caprarica di Lecce elegge i propri rappresentanti in senso al Consiglio dell'Unione;
- b) entro venti giorni dall'elezione di cui al predetto punto a) viene convocato il Consiglio dell'Unione composto dai nuovi rappresentanti di Caprarica di Lecce, oltre agli attuali consiglieri dell'Unione designati dagli altri tre comuni già aderenti, per il suo insediamento e elezione del nuovo Presidente dell'Unione e Presidente del Consiglio dell'Unione.

2. La partecipazione del Comune di Caprarica di Lecce, con i relativi provvedimenti e nomina degli organi conseguenti, avrà comunque efficacia non prima del 1° gennaio 2016.